



Integrazione al Protocollo di sicurezza anti-contagio da coronavirus (Covid-19) per lo svolgimento dell'attività didattica

Data	Motivo dell'integrazione
13/10/2020	Integrazione al documento per emanazione di nuove normative

Premessa

Il presente documento integra il "Protocollo di sicurezza anti-contagio da coronavirus (Covid-19) per lo svolgimento dell'attività didattica – integrazione al DVR" già protocollato dall'Istituto Scolastico. Tale integrazione si rende necessaria per l'introduzione di nuove normative.

Nuovi riferimenti normativi

I nuovi riferimenti normativi presi in esame per la stesura della presente integrazione sono i seguenti:

- DPCM del 13/10/2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19;
- Circolare n. 32850 del 12/10/2020 del Ministero della Salute "COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena"
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 91 del 12/10/2020 "indicazioni operative per la gestione dei soggetti con sintomi sospetti covid-19 e la riammissione a scuola/servizio educativo".



Svolgimento attività scolastiche

In relazione allo svolgimento delle attività scolastiche, il DPCM del 13/10/2020 prevede quanto segue:

- Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato;
- Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- Sono consentite le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio; tali attività potranno svolgersi esclusivamente nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;

In relazione ad ogni altra tipologia di attività, restano valide le misure indicate nella normativa vigente, già recepita nel "Protocollo di sicurezza anti-contagio da coronavirus (Covid-19) per lo svolgimento dell'attività didattica – integrazione al DVR" a cui si rimanda per ulteriori dettagli.

Allontanamento da scuola in caso di sintomatologia suggestiva di COVID-19

L'Ordinanza Regionale n. 91 del 12/10/2010 fornisce indicazioni sulla gestione di soggetti sintomatici in ambito scolastico. Dall'entrata in vigore della suddetta Ordinanza, sono da considerare decadute le indicazioni tecniche contenute nell'Allegato A della DGRT 1256/2020 che siano in contrasto con le indicazioni operative approvate dall'Ordinanza stessa.

Le procedure da seguire, in ambito scolastico, prevedono 2 casi:

1. Alunno con sintomi sospetti per COVID-19

1. Il referente interno (di plesso) per COVID-19 che viene informato della presenza di un alunno sintomatico avvisa il referente scolastico per COVID-19.
2. Il referente interno (di plesso) per COVID-19 o altro componente del personale scolastico:
 - fa indossare una mascherina all'alunno se ha un'età superiore ai 6 anni e se la tollera;
 - ospita l'alunno nella stanza dedicata all'isolamento;
 - procede all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, mediante l'uso di termometri contactless;
 - telefona immediatamente ad un genitore/tutore legale dell'alunno, informandolo della sintomatologia del figlio.
3. Nella stanza di isolamento, l'alunno non dovrà essere lasciato da solo, ma dovrà stare in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore.



4. Dovrà essere dotato di mascherina chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori/ tutori che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
5. Deve essere rispettata, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
6. Il rientro dell'alunno e del genitore/tutore presso l'abitazione deve avvenire con mezzi propri e non con mezzi pubblici.
7. Successivamente al rientro al domicilio dell'alunno, la scuola provvede ad aerare la stanza di isolamento, pulire e disinfettare le superfici della medesima stanza.

2 – Operatore scolastico con sintomi sospetti per COVID-19

1. Il referente interno (di plesso) per COVID-19 che viene informato della presenza di un operatore scolastico sintomatico avvisa il referente scolastico per COVID-19.
2. Il referente interno (di plesso) per COVID-19 o altro componente del personale scolastico:
 - fa indossare una mascherina all'operatore scolastico se non la indossa già;
 - ospita l'operatore scolastico nella stanza dedicata all'isolamento;
 - procede all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto;
3. Dovrà essere dotato di mascherina chiunque entri in contatto con il caso sospetto.
4. Deve essere rispettata, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso operatore scolastico, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
5. Il rientro dell'operatore scolastico presso l'abitazione deve avvenire con mezzi propri e non con mezzi pubblici.
6. Successivamente al rientro al domicilio dell'operatore scolastico, la scuola provvede ad aerare la stanza di isolamento, pulire e disinfettare le superfici della medesima stanza.

Al rientro al proprio domicilio, i genitori dell'alunno sospetto Covid o l'operatore scolastico che ha presentato sintomi suggestivi di Covid-19 contattano il PdF/MMG o altro medico curante. Il PdF/MMG/Medico curante effettua il triage telefonico e, a seguito di questo, procede all'iter diagnostico, prevedendo o meno l'effettuazione del test antigenico/ tampone molecolare.

Rientro a scuola

Per il rientro a scuola da parte degli allievi, dopo assenza per malattia, si considerano le seguenti casistiche:



1 – Il caso non risulta sospetto COVID-19

Nel caso in cui l'assenza da scuola avvenga per malattia non sospetta di Covid-19, il PdF/MMG/Medico curante non prescrive l'esecuzione del tampone molecolare/test antigenico e la riammissione avviene tenendo conto della normativa vigente; se l'alunno rientra dopo un'assenza fino a 3 giorni (per le scuole dell'infanzia) o fino a 5 giorni (per la scuola primaria e secondaria), senza conteggiare i giorni festivi finali e iniziali dell'assenza, non è necessario il certificato medico e la riammissione avviene senza la presentazione di alcun tipo di documentazione.

2 – Il caso risulta effettivamente sospetto COVID-19

Nel caso in cui si sospetti una positività al Covid-19, il PdF/MMG/Medico curante richiede tempestivamente un tampone/test antigenico rapido.

Si precisa che l'eventuale certificazione di patologie allergiche non rappresenta motivo per non effettuare il Tampone molecolare/Test antigenico in presenza di sintomi sospetti per COVID-19.

- Se il test antigenico è negativo non sono previsti ulteriori accertamenti diagnostici. Il ritorno a scuola avviene, indipendentemente dai giorni di assenza, dopo guarigione clinica e con attestazione del PdF/MMG/Medico curante che è stato effettuato il percorso previsto e il test antigenico è risultato negativo.
- Se il test antigenico rapido risulta positivo si procede con il **tampone molecolare**. In attesa del risultato del tampone, l'alunno o l'operatore scolastico deve rimanere a casa in isolamento fiduciario, mentre non è prevista alcuna restrizione per i contatti scolastici e per conviventi, ad eccezione dei fratelli/sorelle dell'alunno o figli dell'operatore scolastico che frequentano il nido o la scuola dell'infanzia, che non possono frequentare fino al risultato negativo del tampone (*). In tal caso il rientro in comunità dei fratelli/sorelle dell'alunno o dei figli dell'operatore scolastico in attesa del tampone potrà avvenire senza alcuna certificazione, se preventivamente comunicato dalla famiglia.

Tampone molecolare negativo

Se il tampone risulta negativo, in base alla situazione clinica del soggetto, il PdF/MMG/Medico curante effettua una valutazione clinica e in caso di aggravamento della sintomatologia, dopo 2-3 giorni, può richiedere un secondo tampone.

In attesa del risultato del tampone, l'alunno/operatore scolastico deve rimanere a casa in isolamento fiduciario e non è prevista alcuna restrizione per i conviventi, salvo per fratelli/sorelle dell'alunno o per figli dell'operatore scolastico che frequentano asili nido o scuole dell'infanzia. (*) Non sono previste restrizioni per i contatti in ambito scolastico (compagni di classe, docenti).

(*) Tale indicazione è prevista a titolo precauzionale considerando che nei servizi educativi per la prima infanzia e nelle scuole d'infanzia i bambini non hanno l'obbligo di indossare la mascherina e non sono previste le misure di distanziamento interpersonale.

Il ritorno a scuola avviene, indipendentemente dai giorni di assenza, dopo guarigione clinica e con attestazione del PdF/MMG/Medico curante che è stato effettuato il percorso previsto e il tampone risulta negativo.

Tampone molecolare positivo



Se il tampone risulta positivo, il Dipartimento di Prevenzione avvia le procedure previste (prescrizione quarantena, contact tracing, sorveglianza attiva, etc.).

In seguito alla remissione dei sintomi ed all'esito negativo di 2 tamponi effettuati a distanza di almeno 24 ore, è possibile certificare la guarigione clinica e il Dipartimento di Prevenzione redigerà l'Attestazione di guarigione da presentare per la riammissione a scuola.

Rifiuto ad eseguire il tampone

Nel caso in cui i genitori dell'alunno o l'operatore scolastico, aventi sintomatologia sospetta per COVID-19, si rifiutino di eseguire il tampone molecolare/test antigenico prescritto dal PdF/MMG/Medico curante, non sarà possibile rilasciare la certificazione medica per il rientro a scuola.

3 – Assenze per vacanze o per problemi familiari

Le assenze per vacanze o problemi familiari devono essere preventivamente comunicate; in tal caso il rientro in comunità non necessita di alcuna certificazione. In assenza di comunicazione preventiva, la riammissione avviene con il certificato medico se l'assenza risulta superiore a 3 giorni per le scuole dell'infanzia e superiore a 5 giorni per le scuole primarie e secondarie.

Gestione alunni fragili

Il PdF/MMG/Medico curante, su richiesta dei genitori, può certificare la presenza di patologie croniche che possono essere a maggior rischio di complicazioni in caso di infezione da COVID 19. La valutazione di eventuali misure preventive/protettive correlate alla fragilità dell'alunno dovrà essere eseguita dal Dipartimento di Prevenzione attraverso le competenze mediche di Igiene Pubblica e di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, integrate con quelle di Medicina Legale, in accordo con il Dirigente scolastico o suo delegato.

Gestione dei contatti stretti

- L'alunno o il personale scolastico che, sulla base dell'esito dell'indagine epidemiologica sono risultati contatti stretti di un alunno o operatore scolastico risultato positivo a COVID-19, sono posti in quarantena e sorveglianza attiva e devono effettuare almeno un tampone molecolare/test antigenico prima della riammissione in comunità.
- L'alunno o il personale scolastico che risultano contatti stretti di convivente positivo a COVID-19, sono posti in quarantena e sorveglianza attiva e devono effettuare almeno un tampone molecolare/test antigenico prima della riammissione in comunità.
- I compagni di classe e loro familiari di un alunno posto in quarantena perché contatto stretto di un caso positivo, avvenuto al di fuori dell'ambito scolastico, non sono sottoposti ad alcuna restrizione.

Indicazioni per la durata dell'isolamento e della quarantena

La Circolare n. 32850 del 12/10/2020 del Ministero della Salute prevede le seguenti tempistiche per la quarantena e l'isolamento domiciliare.



Si definiscono:

Isolamento: si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.

Quarantena: si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

Casi positivi asintomatici

Le persone asintomatiche risultate positive al virus SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Casi positivi sintomatici

Le persone sintomatiche risultate positive al virus SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

Casi positivi a lungo termine

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

Contatti stretti asintomatici

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.